

GRUPPO DI LAVORO  
PER UNA  
“CARTA EUROPEA DELLE COMUNITA’ CARCERARIE”

Milano San Vittore, 30 Giugno 1997

Egr. Direttore  
Dott. Ferruccio De Bortoli  
Corriere della Sera  
Via Solferino 28  
20121 Milano

Gentile Direttore, Le inviamo copia dell’elaborato del nostro Gruppo su *Detenzione e Lavoro*, che abbiamo indirizzato alla Commissione “Bicamerale” e che abbiamo illustrato al Segretario Generale della CGIL, Signor Sergio Cofferati, in occasione della riunione tenutasi il 28 Giugno scorso all’interno del Carcere di San Vittore, subito dopo il Convegno su “Le Politiche della sanzione e del recupero: quali risposte oltre il Carcere?”, presenziato dal Ministro Prof. Flick .

Il tema affrontato nell’incontro di lavoro con il Signor Cofferati ed i Dirigenti del Sindacato di Milano e Lombardia, è di fondamentale importanza per il mondo della detenzione ed ha coinvolto tutti i Gruppi che hanno lavorato e che lavorano in Carcere, comprese le rappresentanti della Sezione femminile impegnate in una Cooperativa Sociale.

In particolare, desideriamo segnalare la nostra proposta, rivolta al sindacato, al mondo delle imprese, alle associazioni di categoria e del volontariato ed alle altre espressioni attive nella Società Civile, che prevede la costituzione di una Agenzia di Solidarietà per il Lavoro rivolta a detenuti, ex detenuti e loro nucleo familiare.

Su questa proposta il sindacato ha manifestato grande apprezzamento ed interesse, dichiarando la propria convinta disponibilità nel voler rendere al più presto operativa l’Agenzia, possibilmente in accordo, e nel modo più ampio e democratico, e con la presenza attiva e responsabile di tutte le realtà che operano nel sociale e del mondo delle imprese.

Vorremmo invitarLa, pertanto, qualora Lei desse un segnale di disponibilità ad un incontro nelle forme e nei modi da studiare. Contiamo molto sulla Sua sensibilità, non solo professionale, verso i problemi drammatici della detenzione e più in generale del mondo del disagio sociale.

Con l’occasione, Le inviamo anche copia dell’intervento effettuato, al Convegno, da un componente del Gruppo sul tema, particolarmente sentito dai detenuti, delle *Misure di sicurezza personali, Pene accessorie e Temporanee agevolazioni* per i detenuti extra comunitari.

Voglia gradire i nostri cordiali e rispettosi saluti ed auspici di un buon lavoro.

per Il Gruppo di lavoro  
Sergio Cusani    Alberto Spada

GRUPPO DI LAVORO  
PER UNA  
“CARTA EUROPEA DELLE COMUNITA’ CARCERARIE”

**Intervento al Convegno della CGIL del 28 Giugno 1997 sul tema:  
“Le politiche della Sanzione e del Recupero: Quali risposte oltre il Carcere?”**

**Misure di sicurezza – Pene accessorie – Agevolazioni temporanee per gli extracomunitari.**

Mi chiamo Alberto Spada e faccio parte del Gruppo di Lavoro per una Carta Europea delle Comunità Carcerarie.

Questo intervento affronta un argomento di fondamentale importanza per i detenuti ed è il frutto di una elaborazione collettiva e di un fertile confronto con l’Ufficio Educatori di San Vittore e la rappresentante dell’Ufficio Politiche Sociali della Camera del Lavoro di Milano, dottoressa Licia Roselli.

Mi riferisco a tutto il settore normativo che prevede interventi punitivi accessori alla condanna, quali le *Misure di sicurezza personali* e le *Pene accessorie*.

In linea preliminare va osservato che la Misura di Sicurezza personale non solo è in aperto contrasto con i moderni principi riformatori del Diritto Penale ma, in particolare, si trova in totale ed insanabile antitesi con la funzione rieducativi della Pena, principio ispiratore della Riforma Penitenziaria, autorevolmente sancito dalla Costituzione all’art. 27, e che è anche il tema dell’odierno dibattito.

Il presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza è la Pericolosità sociale, come disposto dall’art. 202 C.P. che recita: “ Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose”.

La *Pericolosità sociale* è già considerata dall’art. 133 C.P., con uno specifico elemento di valutazione, lasciato al potere discrezionale del Giudice di merito, per la quantificazione dell’entità della pena da irrogare.

Ma oltre a ciò, la stessa Pericolosità sociale è poi nuovamente presa in considerazione, per la irrogazione di ulteriori sanzioni punitive, che si vanno a sommare alla pena, quali le Misure di sicurezza personali.

Questa normativa è un retaggio concettuale iper repressivo di stampo fascista, espressione di una funzione, tipica dell’epoca del Codice Rocco, che prevedeva la *criminalizzazione perpetua* di chiunque avesse, anche per una sola volta, derogato dalle norme e che, pur avendo pagato il suo debito con l’espiazione della pena, era sempre e comunque sottoposto ad un continuo, arbitrario, poliziesco controllo e ad una limitazione a vita del suo operare.

Nell’ambito più specifico del Diritto Penitenziario, anche l’esperienza diretta degli Operatori penitenziari e del Sindacato evidenziano come la preventiva applicazione delle norme sulle Misure di sicurezza vanifichi in pratica proprio quel percorso trattamentale previsto dall’Ordinamento, svolto anche in funzione della difesa del bisogno di sicurezza della società Civile.

Ma di più. Tutto ciò non fa altro che aumentare a dismisura il rischio di ricaduta del detenuto nella realtà del crimine.

Infatti, gli oneri conseguenti all’applicazione delle Misure di sicurezza rendono enormemente difficoltoso al detenuto “riabilitato”, il proprio inserimento nel tessuto della società civile.

Anche le Pene accessorie previste agli artt. 19 e seguenti del Codice Penale, rappresentano una ulteriore difficoltà, per il detenuto che ha espiaato la sua pena, ad accedere ad una regolare attività lavorativa.

Già l’Interdizione dai Pubblici Uffici, l’Interdizione dalla professione o da un’arte, l’Incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, pongono seri ostacoli alla possibilità di lavoro esterno, ma ciò che maggiormente impedisce al detenuto dimesso di trovare occupazione, è rappresentato dalle sanzioni amministrative conseguenti alle Misure di sicurezza.

GRUPPO DI LAVORO  
PER UNA

“CARTA EUROPEA DELLE COMUNITA' CARCERARIE”

Intanto c'è l'impossibilità ad accedere ad attività lavorative che prevedano una autorizzazione di Polizia, in quanto questa viene regolarmente negata, ma il provvedimento che incide in modo drammaticamente ed assurdamente preclusivo è quello relativo alla revoca della *Patente di guida*.

L'art. 120 del nuovo Codice della Strada, trattando dei “Requisiti morali per ottenere il rilascio della Patente di guida”, prevede che d'ufficio la patente di guida venga “revocata dal Prefetto..... a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali.....”

Si rende così di fatto praticamente impossibile svolgere una qualsiasi attività lavorativa, dato che è ormai impensabile, nella società moderna, non possedere la Patente di Guida.

A complicare ulteriormente la situazione, lo stesso articolo prevede la revoca della Patente di Guida anche nel caso di “persone condannate ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura”.

Questa normativa, frutto di una valutazione pregiudiziale assolutamente discrezionale, con la creazione di tutti questi ostacoli, mal si concilia o affatto si concilia con la funzione rieducativa della pena ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro.

Ora affronto una contraddizione analoga che si riscontra nella normativa relativa al *lavoro degli extracomunitari*.

Da una parte, si cerca di agevolare al massimo al detenuto extracomunitario la possibilità di lavoro, quale base del suo percorso trattamentale.

Prova ne è la Circolare 27/93 del Ministero del Lavoro.

Questa stabilisce che gli extracomunitari assegnati dal Tribunale di Sorveglianza ad una attività lavorativa all'esterno nell'ambito del loro percorso trattamentale, debbano essere facilitati nel lavoro loro assegnato, con il rilascio di apposito atto di avviamento al lavoro e del conseguente libretto di lavoro, pur in mancanza del permesso di soggiorno.

Tutte queste agevolazioni esplicano però la loro funzione unicamente per il periodo detentivo, cessando paradossalmente ogni efficacia con l'estinzione della pena.

Perché in conseguenza della condanna, la legge impone l'espulsione del condannato per la mancanza proprio di quelle certificazioni essenziali quali il permesso di soggiorno, che sono state l'oggetto di agevolazione prevista dalla Circolare Ministeriale.

Che senso ha, allora, oltre che sul piano del rispetto della persona umana, anche sul piano di una logica strettamente utilitaristica di investimento di risorse da parte dello Stato, prima incentivare, favorire, facilitare l'extracomunitario ad inserirsi nella cultura e nel tessuto della Società Civile del nostro Paese, con il lavoro, da detenuto e poi, da libero, cacciarlo?

Chiediamo quindi al Sindacato che sulle *Misure di Sicurezza*, sulle *Pene accessorie* e sulle *Temporanee Agevolazioni* ai detenuti extracomunitari, prenda posizione e si impegni per una revisione profonda delle normative, per renderle più umane, più moderne, più solidali e, alla fin fine, tutto ciò si risolverà, per lo Stato, in una soluzione anche più economica.

Noi abbiamo il dovere di fare una lunga faticosa e a volte dolorosa autocritica per prendere coscienza, sinceramente e fino in fondo della antisocialità del delitto e del danno inferto ai valori della convivenza sociale.

Aiutateci, perché senza strumenti non ce la possiamo fare, o almeno soltanto quei pochi che hanno avuto la fortuna ed il privilegio di una cultura e di un ambiente familiare incentivante, forse da soli, ce la possono fare.

Per gli altri, per tantissimi altri il rischio è di entrare, uscire e rientrare in Carcere.

Grazie per la Vostra attenzione.